

	DENOMINAZIONE	8° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE	
	LUOGO E DATA	Castiglione Torinese – 29/30 Giugno 2024	
	ORGANIZZATORE	MAT RACING A.S.D.	
	TIPOLOGIA	RALLY NAZIONALE - ENPEA	
	CALENDARIO	NAZIONALE	
	VALIDITA'	CRZ – Coeff. 1	

Data: Castiglione T.se, 30 Giugno 2024

Ora: 23.25

Oggetto: Decisione 2 dei CC.SS.

Documento n. 2.6

Numero di Pagine: 1

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente n. 118 Bellini Gabriele – Lic. N. 352659

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il reclamo dal concorrente 118 Bellini Gabriele lic. 352659, avverso il concorrente n° 119 esaminato, convocato e ascoltato i concorrenti n° 118, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° 118 e Conduttore: Bellini Gabriele

Concorrente: Bellini Gabriele

Data e ora (del fatto): 30 giugno 2024 ore 20:22

Sessione: Fine gara

Fatto: Reclamo ricevuto il 30 giugno 2024 alle ore 20:22 dal Concorrente n° 118 avverso al Concorrente n° 119. Sentito e ascoltato il Concorrente n° 118 si definisce di procedere con le verifiche tecniche d'ufficio nei confronti della vettura del reclamante.

Visti gli articoli di riferimento: RSN 2024 – Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi), Art 89 (obblighi particolari dei conduttori), Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)

Regolamento di Settore : 2024

Decisione: 1) Dare mandato ai Commissari Tecnici di effettuare le verifiche tecniche previste dal reclamante e riportate di seguito:

- testata (condotti e valvole)
- albero motore comprese masse rotanti; conformità alle parti originali di forme e materiali; peso.
- biella – misure, peso, materiale e riconoscibilità rispetto al pezzo di serie.
- volano – misure, peso, materiale e riconoscibilità rispetto al pezzo di serie.
- cilindrata.

Motivazione: Si procede d'ufficio alla verifica degli stessi particolari indicati dal Concorrente n° 118 nel reclamo avverso il Concorrente n° 119.


Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

In base a quanto previsto dall'art. 215 del RSN, la presente decisione è immediatamente esecutiva anche in caso di appello.

I Commissari Sportivi



Maria Luisa Cavallo



Francesco Bigatto

